



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 26.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18.37** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 9707 in data 19.09.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTOBELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 17 (diciassette)
- **Assenti:** 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*Allegato A*) alla presente;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche.", la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale sono state previste ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dopo l'approvazione della legge 27.12.2013, n. 147, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;



- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;*

7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;*

VISTO l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Approvazione." con la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Approvazione." con la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2013." Con la quale sono state confermate, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

CONSIDERATO che, per dare parziale copertura alle minori entrate di circa euro 540.000,00 che si registrano, rispetto all'anno 2013, nelle previsioni del fondo di solidarietà comunale e dei contributi e trasferimenti correnti dallo Stato occorre procedere, per l'anno 2014, all'aumento, rispetto all'anno 2013, nella misura dello 0,10%, dell'aliquota IMU da applicare a tutte le fattispecie imponibili diverse dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 04.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Proposta aliquote per l'anno 2014.";

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: *“Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile”*;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-



legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Relaziona l'Assessore Guida Giuseppe il quale asserisce che l'aumento delle aliquote scaturisce quale conseguenza della soppressione da parte del governo per il 2014 dei trasferimenti imu per le prime case, parla di azzeramento della tasi, ed afferma che il governo con la tasi ha reintrodotto l'imu sulle prime case. Afferma che oggi al tavolo del Ministro in occasione dell'esame della legge di stabilità vi è proposta di modifica della disciplina di imu e tasi. Precisa che i trasferimenti mancati non sono stati coperti con le entrate del cimitero, ed a tal fine precisa che nel bilancio le entrate del cimitero per circa €.200.000 sono allocate nelle spese per acquisto beni mobili e lavori di sistemazione del cimitero. Sottolinea come oggi l'aumento dell'aliquota imu è motivata dall'importo dei mancati trasferimenti dello stato ed esprime protesta contro il governo per aver scaricato completamente sugli amministratori locali tali aumenti. Precisa che in merito agli aumenti imu, sono già stati anticipati nella delibera di approvazione della tasi e ne legge tale testo, quindi esprime due considerazioni quali: 1) qualcuno non si è letto la delibera; 2) prima si approva una cosa e successivamente si afferma il contrario.

Il Consigliere Marrone Domenico interviene affermando che si è ricevuto la predica dell'Assessore ed accusa l'amministrazione di giochi di prestigio perché da una parte tolti e dall'altra si è tassato ed afferma che l'amministrazione non ha fatto nulla di eroico rispetto ad altri comuni che non possono permetterselo perché non hanno alberghi e seconde case e che la provocazione a Renzi sarà pagata da albergatori e seconde case. Ricorda che se si fosse dato ascolto al gruppo di minoranza con l'istituzione della tassa di soggiorno si poteva ben eliminare la tasi senza alcun aumento dell'imu. Pone rilievi anche sulle spese destinate al cimitero che ritiene vadano in conto capitale. Infine, sostiene che l'amministrazione ha ingannato i media che cercano solo lo scoop, e nessuno è andato a fondo della vicenda che ritiene un'operazione di solo fumo, mentre il fallimento dell'amministrazione si percepisce giorno per giorno come ad esempio la mancata pulizia del paese ecc..

L'Assessore Guida ritiene che i dati del bilancio sono inconfutabili come quelli sul cimitero.

Il Consigliere Altobelli Antonio non si aspettava tali discorsi e ritiene che ogni cittadino debba contribuire in base ai suoi guadagni e la tassa di soggiorno la accetterebbe solo se idonea a far diminuire le spese per i più bisognosi. Esprime contrarietà alle riduzioni in un comune dove girano parecchi soldi, mentre ritiene che bisogna aiutare i giovani e i vecchi ritenendo inutile ridurre le tasse perché sostiene che a Positano già sono inferiori in confronto ad altri comuni.

Il Consigliere Mascolo Francesco Paolo ritiene che non vi è stata alcuna riduzione perché è stata aumentata l'IMU.

Il Consigliere Vespoli Luca sostiene che se modificata la base imponibile, ma le spese e le entrate sono aumentate non bisogna vendere tale operazione come se si fossero abbassate le tasse.

Il Consigliere Marrone Domenico interviene ritenendo che il Consigliere Altobelli che è in maggioranza debba fare lui delle proposte a favore delle attività sociali e non rappresentare tali esigenze alla minoranza.

Il Consigliere Altobelli Antonio replica affermando di sognare la realizzazione di una casa per anziani ed avere una scuola dove si utilizza l'ipod.

L'Assessore Palumbo Antonio interviene per chiarire la tematica cimitero affermando che oggi i cittadini sono chiamati a pagare, ma vi è stata una carenza amministrativa di cinquant'anni con gravi problematiche che vanno affrontate.

Il Consigliere Vespoli Luca in merito al cimitero chiede il perché delle tariffe alte.



Il Sindaco replica affermando che i cittadini di Positano hanno nel 2014 risparmiato circa €.300,00 sulla prima casa e precisa che nel fondo nazionale vanno circa €.500.000,00 mentre vi è un ritorno solo di €.100.000,00. Ricorda che prima erano amici albergatori mentre ora si accusa di aver tassato gli stessi, ma sostiene che a pagare non devono essere i cittadini che hanno le case. Prosegue illustrando il bilancio e precisando altresì che è stata fatta una proroga al 31.12.2014 per le concessioni cimiteriali al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà.



ESAURITA la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17 (diciassette) Assenti 0 (zero)

Votanti n. 17 (diciassette)

Voti favorevoli n. 12 (dodici)

Voti contrari n. 5 (cinque: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo e Castellano Giuseppe)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di prevedere, altresì, per l'anno 2014, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2014, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 e n. 18 del 02.09.2014 richiamate in premessa con le quali è stato approvato l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17 (diciassette) Assenti 0 (zero)

Votanti n. 17 (diciassette)



Voti favorevoli n. 12 (dodici)

Voti contrari n. 5 (cinque: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo e Castellano Giuseppe)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
-



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Aliquote e detrazione per l'anno 2014. Approvazione.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche.", la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale sono state previste ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dopo l'approvazione della legge 27.12.2013, n. 147, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base

imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;*

7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;*

VISTO l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Approvazione." con la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Approvazione." con la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per

la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2013." Con la quale sono state confermate, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

CONSIDERATO che, per dare parziale copertura alle minori entrate di circa euro 540.000,00 che si registrano, rispetto all'anno 2013, nelle previsioni del fondo di solidarietà comunale e dei contributi e trasferimenti correnti dallo Stato occorre procedere, per l'anno 2014, all'aumento, rispetto all'anno 2013, nella misura dello 0,10%, dell'aliquota IMU da applicare a tutte le fattispecie imponibili diverse dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 04.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Proposta aliquote per l'anno 2014.";

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

POSITANO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di prevedere, altresì, per l'anno 2014, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2014, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 e n. 18 del 02.09.2014 richiamate in premessa con le quali è stato approvato l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;



7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 22 settembre 2014





IL SINDACO
Michele De Lucia

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 22 settembre 2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dot. Giampiero Cicalessi







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 02.10.2014 con il numero 1133 di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 02.10.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.09.2014, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 02.10.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li - 2 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza